



COMUNE DI NOCCIANO

PROVINCIA DI PESCARA
Via San Rocco, 24 – 65010 NOCCIANO
Tel. 085 847135 – P.I. 0022136 068 8

ORDINANZA N. 08/2017

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e ss.mm.ii;

Visto il D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

Visto il contratto d'appalto n. rep. 1 del 03.06.2014 stipulato con il CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02252620402) con sede legale in via Violetti, 3361 – 47521 CESENA (FC), relativo all'esecuzione del Servizio di igiene urbana e affini nel territorio del Comune di Nocciano;

Dato atto che in data 31.10.2017 è scaduto il suddetto contratto rep. n. 1/2014;

Rilevato che in data 2.10.2017 perveniva all'Ente una PEC (prot. n. 4785 del 2.10.2017) da parte del CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Società Cooperativa Sociale con la quale la Società ha comunicato di voler procedere alla restituzione del servizio a far data dal 31.10.2017.

Dato atto che la suddetta Società ha accettato di svolgere il servizio anche per il mese di novembre (nota prot. n. 5222 del 25.10.2017), onde consentire al Comune di procedere allo svolgimento della gara d'appalto per l'assegnazione del servizio mediante procedura ad evidenza pubblica;

Evidenziato che, pur riconoscendo come la legislazione vigente non consenta di procedere al rinnovo o alla proroga tecnica e automatica dei contratti in corso, ammette la possibilità di ordinanze contingibili e urgenti per un tempo strettamente necessario alla stipula di nuovi contratti a seguito di espletamento di gare a evidenza pubblica e, nelle more della definizione del nuovo bando di gara e dei tempi tecnici occorrenti, la possibilità per il Sindaco di emettere ordinanze contingibili e urgenti per tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

Visto l'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. secondo cui "... qualora si verificano situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell'ambiente ..." il Sindaco può emettere ordinanza contingibile e urgente "... per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti ... garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente ...";

Visto l'art. 191, comma 1, ultimo periodo, del D. Lgs. 152/2006 ai sensi del quale "Dette ordinanze ... hanno efficacia per un periodo non superiore a sei mesi";

Considerato che la situazione in cui versa il Comune è riconducibile all'ipotesi contemplata nelle previsioni di cui al citato articolo 191 del D. Lgs. 152/2006 perché sussistono gravi condizioni e fondate ragioni di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, che impongono di intervenire con una ordinanza contingibile e urgente, non essendo possibile altrimenti provvedere al fine di assicurare la continuità dei servizi succitati nelle more dello svolgimento della regolare procedura amministrativa per l'espletamento della gara oramai prossima all'assegnazione;

Dato atto che il Comune ha pubblicato in data 31.10.2017 un avviso di preinformazione per consentire alle ditte interessate allo svolgimento del Servizio di igiene urbana di manifestare il

proprio interesse e, con determinazione del Responsabile dell'Area tecnica n. 61 del 15.11.2017, ha approvato il Capitolato speciale d'appalto e ha indetto la gara, ai sensi dell'art. 36, comma 2 – lett. b), del decreto legislativo 18.04.2016 n. 50, mediante procedura ristretta tra le ditte che hanno fatto pervenire la richiesta di partecipazione alla procedura di selezione;

Dato atto che allo stato è in corso la procedura di gara a cura della CUC Cepagatti/Nocciano;

Ritenuto che i servizi di cui trattasi, in questa fase transitoria e di emergenza, debbano proseguire alle stesse condizioni (sia giuridiche sia economiche) del contratto suddetto, con le sole possibili variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli indici FOI – ISTAT previsti dal capitolato;

Ritenuto, ai sensi dell'art. 191 comma 1 ultimo periodo del D. Lgs. n. 152/06, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e l'incolumità delle persone, di proseguire il servizio di igiene urbana e affini e il servizio di raccolta della parte biodegradabile, sul territorio del Comune di Nocciano, dal **01.12.2017 al 31.12.2017**, alle stesse condizioni (sia giuridiche sia economiche) del contratto rep. n. 1 del 3.6.2014 con le sole possibili variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli indici FOI – ISTAT previsti dal capitolato;

Ritenuto stabilire che:

1. l'efficacia del presente provvedimento verrà meno automaticamente a seguito della definizione della nuova gara d'appalto e del conseguente subentro del nuovo assegnatario del servizio;
2. qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovesse essere istituita l'Autorità d'Ambito di riferimento o altro soggetto competente ai sensi di legge, con successivo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito territoriale più esteso, pur comprendente in tutto o in parte anche le prestazioni oggetto del presente provvedimento, l'ordinanza perderà efficacia e gli accordi o contratti da essa derivanti con il gestore del servizio saranno da intendersi risolti ex art. 1353 c.c. dal momento in cui assumerà efficacia l'affidamento medesimo, salvo un periodo transitorio per il passaggio di consegne non superiore a 60 gg.

Visto l'art. 117 del D. Lgs. 112/98;

Visto l'art. 191 del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Visti gli articoli 50, comma 5, e 54, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che conferiscono al Sindaco il potere di emanare ordinanze contingibili e urgenti sia in caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica esclusivamente a carattere locale sia al fine di prevenire o di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica o la sicurezza urbana;

Visto l'art. 7 bis del citato D. Lgs. 267/2000 in materia di sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il caso di violazioni alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge;

Visto l'art. 650 del Codice Penale che punisce l'inosservanza dei provvedimenti dati dall'Autorità per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica, ordine pubblico o di igiene;

ORDINA

al CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02252620402) con sede legale in via Violetti, 3361 – 47521 CESENA (FC), nella persona del dott. Rosetti Marcello, legale rappresentante e direttore generale della Società, ai sensi dell'art. 191, comma 1, ultimo periodo, e comma 4 del D. Lgs. n. 152/06, al fine di garantire il mantenimento delle condizioni igienico sanitarie e l'incolumità delle persone, di proseguire il Servizio di igiene urbana e

affini sul territorio del Comune di Nocciano dal 01.12.2017 al 31.12.2017, alle stesse condizioni (sia giuridiche sia economiche, salvo quanto previsto ai punti 1) e 2) sotto indicati) del contratto n. 1 di rep. stipulato in data 03.06.2014 con le possibili variazioni in aumento derivanti dall'applicazione degli indici FOI - ISTAT previsti dal capitolato.

DÀ ATTO

inoltre delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

1. l'efficacia del presente provvedimento verrà meno automaticamente a seguito della definizione della nuova gara d'appalto e del conseguente subentro del nuovo assegnatario del servizio;
2. qualora nel corso dell'esecuzione dell'appalto dovesse essere istituita l'Autorità d'Ambito di riferimento o altro soggetto competente ai sensi di legge, con successivo affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in ambito territoriale più esteso, pur comprendente in tutto o in parte anche le prestazioni oggetto del presente provvedimento, l'ordinanza perderà efficacia e gli accordi o contratti da essa derivanti con il gestore del servizio saranno da intendersi risolti ex art. 1353 c.c. dal momento in cui assumerà efficacia l'affidamento medesimo, salvo un periodo transitorio per il passaggio di consegne non superiore a 60 gg.

AVVERTE

che è fatto obbligo, a chiunque spetti, di rispettare e far rispettare la presente ordinanza evidenziando che, qualora dal mancato rispetto della presente ordinanza sindacale derivassero violazioni di natura ambientale, i trasgressori verranno puniti con l'applicazione delle sanzioni dal D. Lgs. n. 152/2006 nonché con le conseguenti sanzioni penali

DISPONE

- che il responsabile dell'Area Tecnica e la Polizia Locale si attivino per l'adozione di tutti gli atti conseguenti, attuativi della presente ordinanza;
- che il Responsabile del Servizio Finanziario predisponga gli atti necessari per l'individuazione delle fonti di finanziamento e per lo stanziamento di eventuali somme di bilancio a copertura delle spese derivanti dal presente provvedimento;
- che la presente ordinanza venga notificata, mediante PEC formulambiente@pec.it ai sensi dell'art. 48, comma 2, del D. Lgs. 7.03.2005 n. 82 nel testo in vigore, alla ditta CONSORZIO FORMULA AMBIENTE Società Cooperativa Sociale (C.F. e P.I. 02252620402) con sede legale in via Violetti, 3361 – 47521 CESENA (FC), nella persona del dott. Rosetti Marcello, legale rappresentante e direttore generale della Società;
- che alla presente ordinanza venga data la massima pubblicità con affissione all'Albo pretorio informatico e sul sito Internet del Comune, ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 33/2013.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4. della legge n. 241/1990 avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni (sessanta giorni) dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Abruzzo o in alternativa, entro 120 giorni (centoventi giorni), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza municipale, li 30 novembre 2017.

**IL COMMISSARIO PREFETTIZIO
(Dott.ssa Maria Cristina Caruso)**

Il responsabile dell'Area tecnica
(ing. Piero Antonacci)

